



Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE
E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO

DIVISIONE V – SISTEMI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Alla Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
autorizzazioni ambientali
Staff – Tecnico Amministrativo –
Valutazioni Ambientali

staff.501792@pec.regione.campania.it

Oggetto: Interpello ex art. 3-septies del D. Lgs. 152/2006. Istanza in merito ai criteri per l'applicazione della tipologia 4h) di cui all'Allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006. Riscontro vs. nota prot. PG/2021/0412383

Con nota prot.n. 412383/2021 del 8.08.2021, acquisita con prot. n. 88023/MATTM del 10.08.2021, codesto ufficio ha presentato istanza di interpello ambientale in merito ai criteri per l'applicazione della tipologia 4h), denominata “*molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnica che superino 5.000 m² di superficie impegnata e 50.000 m³ di volume*”, di cui all'Allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006.

In particolare, codesta Regione chiede se le soglie indicate ovvero 5.000 m² di superficie impegnata e 50.000 m³ di volume possano riferirsi alla superficie “produttiva” dell'impianto - ovvero alla superficie impiantistica per la produzione al netto delle superfici di stoccaggio, movimentazione merci ed altre attività connesse e di servizio - e alla capacità produttiva annuale dell'impianto.

Al fine di fornire una risposta quanto più coerente a quelle che possono essere state le intenzioni del legislatore, è opportuno richiamare l'originario dettame della Direttiva 2014/52/CE nelle parti in cui si prevede che:

- *Gli Stati membri possono fissare le soglie o i criteri per stabilire quali di questi progetti debbano essere sottoposti a valutazione a seconda dell'entità del loro impatto ambientale.*
- *Nel fissare tali soglie o criteri e nell'esaminare caso per caso i progetti, per stabilire quali di questi debbano essere sottoposti a valutazione a seconda dell'entità del loro impatto ambientale, gli Stati membri dovrebbero tener conto dei pertinenti criteri di selezione contenuti nella presente direttiva. Secondo il principio di sussidiarietà, gli Stati membri sono i soggetti più idonei per l'applicazione di detti criteri nei casi concreti;*
- *Art. 4 [...]Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 4, per i progetti elencati nell'allegato II gli Stati membri determinano se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10. Gli Stati membri prendono tale decisione, mediante: a) un esame*

ID Utente: 7226

ID Documento: CreSS_05-Set_03-7226_2021-0072

Data stesura: 18/10/2021



Resp.Set: Bilanzone C.

Ufficio: CreSS_05-Set_03

Data: 19/10/2021

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

del progetto caso per caso; o b) soglie o criteri fissati dallo Stato membro. Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b.

[..]3. Qualora sia effettuato un esame caso per caso o siano fissate soglie o criteri di cui al paragrafo 2, si tiene conto dei pertinenti criteri di selezione riportati nell' allegato III.

Nel succitato allegato III, contenente i criteri intesi a stabilire se i progetti elencati nell'allegato II debbano essere sottoposti a una valutazione dell'impatto ambientale, viene, per l'appunto, stabilito, tra l'altro, che *“le caratteristiche dei progetti devono essere prese in considerazione, tenendo conto in particolare: a) delle dimensioni e della concezione dell'insieme del progetto”*.

Tenendo presente che la tipologia di opera in esame è riconducibile alla categoria “industria dei prodotti alimentari” di cui all'allegato II della Direttiva, si ritiene condivisibile il dubbio interpretativo espresso da codesta Regione circa il riferimento al “volume” in termini di “capacità produttiva”, essendo questa il parametro maggiormente significativo, ai fini della valutazione dei potenziali impatti significativi e negativi, per l'attività industriale di che trattasi.

Tuttavia, se così fosse, susciterebbero perplessità le seguenti considerazioni:

- a) per altre tipologie di opere dell'allegato IV, il “fattore di produzione”, come “capacità”, “capacità produttiva”, “capacità di trattamento”, inteso come parametro caratterizzante la tipologia progettuale, è chiaramente espresso (es. tipologie di opera di cui al punto 3b), 3c), 3d), 3m), 3n), 3o), 4a), 4b), 5a), 5b), 5c) e 5d), 7r, 7s, 7t, 7u);
- b) per alcune tipologie di opera della stessa categoria “industria dei prodotti alimentari” non è sufficiente esprimere la capacità produttiva come “peso/intervallo di tempo”, ma viene fatta un'ulteriore specifica rispetto alla base temporale di riferimento (es. tipologie di opere di cui al punto 4a) e 4b));
- c) in aggiunta a quanto rappresentato al punto b), l'assenza di un'espressa unità di riferimento temporale a cui rapportare il “volume” prodotto dalla tipologia di attività industriale in esame al fine di ricondurlo “dimensionalmente” alla “capacità produttiva”, imporrebbe un intervento “interpretativo”, che non può essere ammesso dalla norma in quanto sarebbe intriso inevitabilmente - benchè guidato auspicabilmente da criteri quanto più oggettivi possibili e quanto più ispirati all'esperienza comune - di un carattere di discrezionalità e di arbitrarietà (es. scelta di base mensile, anziché semestrale o annuale);
- d) come ipotesi interpretativa alternativa, codesta Regione, propone l'eventualità di ricondurre i 50.000 m³ al “prodotto”, mentre i 5000 m² sarebbero da riferirsi alla “superficie impiantistica per la produzione, al netto delle superfici per stoccaggio, movimentazione merci ed altre attività connesse al servizio”. E' chiaro quindi non solo la discrasia che si verrebbe a verificare nell'adottare tale interpretazione, riferendo il “volume” ad un parametro di “capacità produttiva” a differenza della “superficie impegnata” che non avrebbe correlazioni dirette con i quantitativi prodotti, ma anche l'inserimento di ulteriore discrezionalità per la definizione delle superfici utili al computo di tale “superficie impegnata”, con lo scorporamento di quelle “non utili” da una potenziale superficie totale riferita all'impianto.

Considerato anche che la definizione di “capacità produttiva” è strettamente funzionale alla tipologia di prodotto specifica, si può concludere che la scelta del legislatore probabilmente è

stata quella, per questa tipologia di intervento, di fare riferimento ad un parametro dimensionale del sito produttivo anche se non strettamente rappresentativo della tipologia progettuale.

Per tutto quanto sopra rappresentato, si ritiene pertanto che, nel caso in esame, l'interpretazione normativa non possa prescindere da quella letterale e che quindi le soglie dimensionali di cui alla tipologia di opera in argomento non siano riferibili alla "superficie produttiva" e alla "capacità produttiva", bensì a parametri dimensionali - nello specifico, "superficie impegnata" e "volume", dell'impianto produttivo medesimo.

Il Dirigente

Dott. Giacomo Meschini

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)